



## COMUNE DI CECINA

---

**ORDINANZA DEL SINDACO n° 17 del 07/05/2021**

**Proponente: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo**

Oggetto:

**Misure di riduzione del rischio contagio da COVID 19 a seguito di segnalazioni in ambito scolastico**

## IL SINDACO

### **VISTI:**

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

### **RICHIAMATI:**

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- le successive delibere ministeriali di proroga dello stato di emergenza, in ultimo la delibera del Consiglio dei ministri 21/04/2021 con la quale è stata disposta fino al 31 luglio 2021, la “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

**RICHIAMATA** altresì l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.47 del 13-04-2021 “Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di COVID-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi”

**EVIDENZIATO** che allo stato attuale si sono riscontrati nella nostra realtà numerosi e preoccupanti focolai di contagio correlati, tra l'altro, in modo diretto o indiretto alla frequenza degli istituti scolastici;

**PRESO ATTO** che tra la segnalazione pervenuta alla scuola in ordine ad un possibile caso di positività, talvolta informale o conseguente ad un tampone rapido, e la conclusione dei necessari accertamenti e verifiche da parte della competente Azienda Sanitaria Locale, possono trascorrere alcuni giorni;

**RILEVATA** pertanto la necessità, anche a seguito dei confronti e delle interlocuzioni intercorse con i dirigenti scolastici e l'Ufficio di Igiene pubblica, di intervenire tempestivamente riducendo il rischio di diffusione del contagio attraverso una tempestiva ed immediata sospensione delle attività didattiche della “bolla” o classe nella quale è stato segnalato il caso di positività in corso di accertamento, con attivazione della didattica a distanza, comunicando contestualmente i dati alla mail dedicata dell'ente, nonché il monitoraggio settimanale già previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

**CONSIDERATA** altresì l'opportunità di attivare i seguenti ulteriori strumenti, per le medesime finalità di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio:

- istituire una casella di posta elettronica dedicata e riservata alla quale i genitori degli alunni frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunichino immediatamente la positività accertata anche con tampone rapido, ferma restando la necessità di contemporanea comunicazione all'istituto scolastico frequentato;

- prevedere la possibilità per tutti gli studenti frequentanti la “bolla” o classe nella quale è stato segnalato il caso di positività in corso di accertamento, di effettuare tempestivamente a titolo gratuito un tampone rapido, al fine di individuare gli eventuali ulteriori casi di positività;
- la medesima possibilità è garantita con immediatezza agli studenti che durante la frequenza scolastica presentino sintomi riconducibili alla infezione da COVID 19;

**VISTI** gli artt. 50 commi 2 e 5 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii. che conferiscono al Sindaco poteri per l’emanazione di provvedimenti in materia di sicurezza pubblica;  
**DATO ATTO** del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell’Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione di atti;

**VISTA** la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**INFORMATO** il Prefetto di Livorno;

#### ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, ai Responsabili di tutti gli istituti scolastici pubblici e privati, di ogni ordine a grado, ivi inclusi i nidi e le scuole d’infanzia, nell’ipotesi di segnalazione pervenuta in ordine ad un possibile caso di positività, anche informale o conseguente ad un tampone rapido effettuato presso qualsiasi struttura accreditata:

- l’immediata sospensione delle attività didattiche della “bolla” o classe nella quale è stato segnalato il caso di positività, con attivazione della didattica a distanza, sino alla conclusione dei necessari accertamenti e verifiche da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;
- la contestuale comunicazione dei dati alla mail [prevenzionecovid@comune.cecina.li.it](mailto:prevenzionecovid@comune.cecina.li.it), nonché la trasmissione al medesimo indirizzo dei dati del monitoraggio settimanale già previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- l’istituzione di una casella di posta elettronica dedicata e riservata [prevenzionecovid@comune.cecina.li.it](mailto:prevenzionecovid@comune.cecina.li.it), alla quale i genitori degli alunni frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio sono tenuti a comunicare immediatamente la positività accertata anche con tampone rapido, ferma restando la necessità di contemporanea comunicazione all’istituto scolastico frequentato;

#### DISPONE altresì

- di prevedere la possibilità per tutti gli studenti frequentanti la “bolla” o classe nella quale è stato segnalato il caso di positività in corso di accertamento, di effettuare tempestivamente a titolo gratuito un tampone rapido, al fine di individuare gli eventuali ulteriori casi di positività;
- di garantire la medesima possibilità con immediatezza agli studenti che durante la frequenza scolastica presentino sintomi riconducibili alla infezione da COVID 19;

#### INFORMA che

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione;

- in caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia

#### AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, ai quali integralmente si rinvia.

#### DISPONE

Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune e sugli strumenti di comunicazione dell'Ente;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Livorno;
- Azienda UsI Toscana Nord Ovest;
- Regione Toscana;
- Polizia Municipale;

#### AVVERTE CHE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO  
(Samuele Lippi)